



**PROT. N. 199/14/19a**

**BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO  
PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014**

**1. ENTITA' NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO**

In conformità alle disposizioni fissate dalla Legge Regione Lombardia n.33/2004, di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art.4 della legge n.390 del 2 dicembre 1991, nonché delle deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/1876 DEL 15/6/2011e n. IX/3743 DEL 11/7/2012 è bandito il concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2013/2014 all'Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini di Pavia.

L'Istituto non esonera dal pagamento della quota di frequenza gli studenti beneficiari delle borse di studio, né gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio non beneficiari.

Per l'anno accademico 2012/2013 il numero di borse messe a concorso è il seguente:

- n. 1** borsa di studio per studenti iscritti per la prima volta per l'anno accademico ai corsi triennali di primo livello o ai corsi biennali di secondo livello;
- n. 1** borsa di studio per studenti iscritti ad anni superiori al primo ai corsi triennali di primo livello o ai corsi biennali di secondo livello.

Il numero complessivo delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Nel caso in cui non venisse assegnata la borsa per gli iscritti al primo anno questa potrà essere assegnata al secondo in graduatoria per gli iscritti agli anni successivi al primo. Lo stesso nel caso non venisse assegnata la borsa ad iscritti agli anni successivi, questa verrà assegnata al secondo in graduatoria per gli iscritti al primo anno.

**2. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti al corso triennale di I livello o biennale di II livello.

Sono inoltre ammessi gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea specialistica.

**Gli studenti, nell'anno accademico 2013/2014, non devono:**

1. *essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2013/2014;*
2. *beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.*

*Sono inoltre esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'anno accademico 2013/2014:*

3. *rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;*
4. *effettuano un passaggio di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;*
5. *Sono già stati assegnatari di una borsa di studio all'interno dello stesso percorso di studi.*

**3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO**

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti **devono risultare regolarmente iscritti**



per l'anno accademico 2013/2014 alla data del 30 novembre 2013 ( salvo si tratti di studenti stranieri immatricolati a seguito di domanda di riassegnazione), devono essere in regola con i pagamenti dovuti per iscrizione e frequenza e devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

**Requisiti di merito:**

- a) **Studenti iscritti per la prima volta al primo anno del corso di diploma di I livello:** conseguire 35 crediti entro il 10 agosto 2014 (v. successivo art. 9) ed aver conseguito un voto di maturità pari ad almeno 70/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla "dichiarazione di valore in loco" prodotta alla Segreteria).
- b) **Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma di II livello:** conseguire 35 crediti formativi entro il 10 agosto 2014 (v. successivo art. 9).
- c) **Studenti iscritti ad anni superiori al primo dei corsi di Diploma di I e II livello:** aver conseguito per ciascun anno di corso entro il 30 novembre 2013 il numero di crediti formativi di cui alla seguente tabella:

Corsi di studio	Anno di corso	
	2°	3°
Diploma accademico di I livello	35	95
Diploma accademico di II livello	40	==

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti diversamente abili.

**Requisiti relativi alle condizioni economiche**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2011.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore della situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica (I.S.E.E.) verranno considerate le seguenti situazioni particolari:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2012 saranno valutati sulla base del tasso di cambio medio del 2013;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2012, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

**Indicatore della situazione patrimoniale equivalente universitario e della situazione economica equivalente universitario ISEEU - ISPEEU**

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore della situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEEU) non superiore a



€ 34.979,27.

- un indicatore della situazione economica equivalente universitario (ISEEU) non superiore a € 20.728,45.

### **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221, art.1 Bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

### **Studente indipendente**

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestatore alle dipendenze di un familiare*, **fiscalmente dichiarati** da almeno **due anni**, non inferiori a € 7.766,00 annui.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

### **Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera**

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del tasso di cambio medio del 2012.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere **certificata con apposita documentazione** rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130.

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione della condizione economica/patrimoniale familiare e il



rilascio della certificazione ISEEU, devono presentare ai CAF (Centri di assistenza fiscale) la seguente documentazione, tradotta dalle autorità consolari italiane nel paese di origine, come precedentemente indicato:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- reddito prodotto nell'anno solare 2012 da ciascun componente il nucleo familiare;
- documentazione sui fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare;
- attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni detenuti in Italia relativi al periodo d'imposta 2012.

#### **4. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO**

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi esclusivamente mediante apposita modulistica, deve essere presentata o spedita (farà fede la data di spedizione), **entro il termine delle ore 13,00 del 20 marzo 2014**, all'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini", via A. Volta 31, 27100 Pavia.

La domanda deve essere completa della fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, alla sede INPS competente per territorio. Gli studenti stranieri devono allegare alla domanda la documentazione di cui all'art. 3, comprovante la situazione economica come specificato al medesimo articolo. La mancata presentazione di un documento nei termini prescritti o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso o il decadimento dalla posizione conseguita in graduatoria.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Istituto Vittadini, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Istituzione, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

#### **5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO**

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia I.S.E.E.U., sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

##### Situazione reddituale

L'Indicatore I.S.E.E.U. relativo al periodo d'imposta 2012 non deve superare i seguenti limiti:

Fascia	1	Integrale	2	parzialmente ridotto	3	ridotto
Importo	€	14.234,95	€	17.481,71	€	20.728,45

##### Provenienza geografica

Studente in sede: residente nel Comune di Pavia, in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art 2, comma 3, lett. B)

Studente pendolare: residente in un Comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede dell'Istituto in non meno di 60 minuti

Studente fuori sede: residente in luogo distante non meno di 50 km dalla sede dell'Istituto e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di Pavia o nei Comuni limitrofi, o utilizzo strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare. Tale condizione deve essere dimostrata su presentazione di idoneo documento (contratto di affitto, certificazione di pagamento o altro documento idoneo).

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

<b>Studente in sede</b>	
fascia reddituale 1	€ 2.637,00
fascia reddituale 2	€ 2.186,00
fascia reddituale 3	€ 1.871,00

<b>Studente pendolare</b>	
fascia reddituale 1	€ 2.811,00
fascia reddituale 2	€ 2.364,00
fascia reddituale 3	€ 2.049,00

<b>Studente fuori sede</b>	
fascia reddituale 1	€ 5.073,00
fascia reddituale 2	€ 4.509,00
fascia reddituale 3	€ 3.968,00

Tutti gli importi saranno dimezzati per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (fuori corso). Gli studenti che superano il primo anno fuori corso non hanno diritto all'assegnazione di alcuna borsa.

## 6. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

### a) Studenti diversamente abili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art.2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.711,00 per studenti considerati in sede, di € 3.858,00 per studenti considerati pendolari e € 6.859,00 per studenti considerati fuori sede. Tale integrazione, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in altri strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali.

## 7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri che seguono.

### a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi viene formulata in base all'Indicatore I.S.E.E.U. corretto del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 20.728,45 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E.U. studente}}{20.728,45} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.



**b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio**

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti con esame entro il 31 agosto 2013 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami superati. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000, così distribuiti: 600 in base al numero di crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

**Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito**

**Crediti formativi**

(Crediti studente – Crediti minimi) x	600
	(60 – Crediti minimi)

Saranno considerati validi soltanto i crediti acquisiti e definitivamente registrati.

**Votazione media**

(Votazione media – 18/30) x	400
	(30/30 – 18/30)

**8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati mediante la pubblicazione delle graduatorie sul sito Internet. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati all'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio dell'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia competente e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

La decisione definitiva di non attribuzione della Borsa di Studio potrà essere impugnata presso gli organismi preposti, nei termini previsti dalla normativa vigente. La graduatoria definitiva verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto entro il 15 aprile 2014.

**9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - REVOCHE**

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue potranno essere assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale all'istruzione, formazione e lavoro del 13 novembre 2002, n.21650.

**L'erogazione delle borse di studio avverrà mediante bonifico bancario o postale su conto corrente indicato dallo studente. Non è possibile procedere a versamenti mediante altre forme di pagamento diverse dal bonifico. La disponibilità di un conto corrente costituisce pertanto requisito per l'assegnazione della borsa di studio.**



**a) Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi**

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi la prima rata sarà erogata successivamente al momento in cui lo studente avrà conseguito, entro il termine massimo del 10 agosto 2014, almeno 35 crediti formativi.

La seconda entro il 31 dicembre 2014.

**b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:** il pagamento della borsa è effettuato in due rate entro le seguenti scadenze:

- **10 agosto 2014**

- **31 dicembre 2014.**

**La borsa è revocata agli studenti i quali non abbiano assolto al debito verso la scuola per l'iscrizione e la frequenza nei termini previsti. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.**

## **10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA**

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli artt.15 e 17 della legge 390/91, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia;
2. non presenti all'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

## **11. TRASFERIMENTI**

Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda, presentata all'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia, verrà dallo stesso trasmessa all'Istituzione presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altro Istituto Musicale dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

## **12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R.445/2000, art.71)**

L'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n.390, art.22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, art.71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). **In accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze,** provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che

risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art.71 del D.P.R.445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n.75 e n.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art.23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla struttura competente dell'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia.

### **13. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni)**

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) sono raccolti dall'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'Istituto Vittadini per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 D.L. 196/2003).

**Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.**

L'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento è il direttore amministrativo.

### **14. NORME FINALI**

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia negli orari di ufficio.

Pavia, 4 marzo 2014

F.TO IL DIRETTORE  
M° Maurizio Preda